

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANGELILLI e MONNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1959

Modifica dell'articolo 70 del testo unico sulle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta modifica dell'articolo 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, intende eliminare la preclusione dell'esercizio della caccia e dell'uccellazione attualmente prevista nei confronti degli agenti di vigilanza, preclusione che, col limitare la libertà del cittadino, appare di fatto anticostituzionale ed è altresì lesiva del prestigio e della dignità della funzione che l'agente è chiamato ad assolvere, mentre crea un ingiustificato dualismo in rapporto all'esclusione da tale divieto degli ufficiali di polizia giudiziaria.

In base all'articolo 221 del Codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i funzionari di pubblica sicurezza, ai quali gli ordinamenti di polizia riconoscono tale qualità;

b) gli ufficiali e i sottufficiali dei carabinieri e degli agenti di pubblica sicurezza, i graduati del Corpo degli agenti di custodia, gli ufficiali e i sottufficiali della guardia di finanza;

c) il sindaco dei Comuni ove non è alcuno dei predetti ufficiali di polizia giudiziaria.

Sono agenti di polizia giudiziaria i carabinieri, gli agenti di pubblica sicurezza, gli agenti di custodia, le guardie di finanza, le guardie delle Province e dei Comuni.

Il testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, precisa all'articolo 68 che la vigilanza sull'applicazione della legge è affidata oltre che agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, « alla guardie giurate comunali e campestri, alle guardie dei Consorzi idraulici e forestali e, in particolar modo, ai guardiacaccia dipendenti dai Comuni provinciali della caccia ed alle guardie giurate in servizio presso i concessionari di bandite e riserve.

« È affidata, altresì, alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza ed alle guardie volontarie delle Sezioni della Federazione italiana della caccia ».

Col vietare agli agenti di vigilanza l'esercizio della caccia, l'articolo 70 del testo unico si ispira evidentemente al principio di evitare l'identità antitetica « sorvegliante-sorvegliato », ma è meramente opinabile la supposizione che l'agente di vigilanza si porrebbe fuori legge nell'atto di esercitare, munito di tutti i prescritti permessi, la caccia. Non v'è quindi motivo di negare agli agenti di vigilanza — carabinieri, agenti di pub-

blica sicurezza, guardie di finanza, agenti di custodia, guardie dei Comuni e delle Province, guardie forestali, guardie giurate e simili — quella fiducia che si è data giustamente agli ufficiali di polizia giudiziaria, e di negarla aprioristicamente e senza ragione in quanto nulla esclude che essi sappiano ben meritare tale fiducia, e tutto all'incontro, la loro solerzia, la loro abilità, la loro disciplina, il loro attaccamento al dovere, assicura del contrario.

La necessità di eliminare la limitazione della libertà civica di una vasta categoria di cittadini che per essere agenti di vigilanza si vedono negato l'esercizio della caccia, e la opportunità di evitare un'ingiusta ed ingiustificata discriminazione tra ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, inducono a rivedere l'attuale articolo 70 del citato testo unico che dice:

« Agli agenti di vigilanza indicati nell'articolo 68, esclusi gli ufficiali di polizia giudiziaria, è vietato esercitare la caccia e l'uccellazione. Per gli agenti chiamati ad esercitare funzioni di vigilanza in località o per un periodo di tempo determinati, tale divieto non si applica tranne che nelle località o per il tempo in cui esercitano la loro funzione; non si applica neppure alle guardie giurate volontarie di cui all'articolo precedente.

« Gli agenti di vigilanza sono, però autorizzati, ai sensi dell'articolo 25, all'uccisione e alla cattura degli animali nocivi; a tal uopo essi hanno facoltà di portare il fucile da caccia anche in tempo di divieto e con munizione spezzata, purchè siano muniti dello speciale porto d'armi. Tale disposizione non si applica alle guardie giurate volontarie.

« I guardiacaccia dei Comitati provinciali e le guardie giurate alle dipendenze dei concessionari di bandite o di riserva, possono essere di volta in volta autorizzati dai loro superiori diretti a cacciare determinata selvaggina ».

Non col consentire ma col vietare la caccia agli agenti di vigilanza può verificarsi il caso di violazione di legge, dato che sarebbe tutt'altro che eccezionale se la suggestione dell'ambiente, la passione venatoria, la copiosità della selvaggina, inducessero qualche agente a sparare, automaticamente quindi ponendosi fuori legge.

A tutti questi inconvenienti, a queste discriminazioni, a queste limitazioni, vuole ovviare la proposta modifica del citato articolo che limita il divieto di caccia, nel tempo e nella località dell'esercizio delle loro funzioni, ai soli guardiacaccia e guardie giurate.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali e alle guardie giurate alle dipendenze dei concessionari di bandite e riserve è vietata la caccia e l'uccellazione nel-

le località e per il tempo in cui esercitano le loro funzioni.

« Essi possono di volta in volta essere autorizzati dai Comitati e dai concessionari a cacciare determinata selvaggina.

« Gli agenti di vigilanza di cui all'articolo 68 — escluse le guardie giurate volontarie — sono autorizzati alla uccisione ed alla cattura degli animali nocivi in ogni epoca: a tale uopo essi hanno la facoltà di portare il fucile da caccia anche in tempo di divieto e con munizione spezzata, purchè siano muniti, in mancanza di normale licenza di caccia, dello speciale porto d'armi ».